

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3767

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 2003 (v. stampato Senato n. 1892)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 marzo 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.175 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA
RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

- a) "Legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
 - l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
 - la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
 - le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
 - la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e per la Repubblica di Malta il Dipartimento delle Dogane competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;
- c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "Diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo*Articolo 2*

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni del presente Accordo non fanno sorgere il diritto da parte di individui privati di ottenere, sopprimere o escludere eventuali prove, ovvero di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III

Ambito di applicazione dell'assistenza*Articolo 3*

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
 - a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
 - b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono sequestro o congelamento, o confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni doganali.

CAPITOLO IV

Esempi di assistenza

Articolo 6

Su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

- a) se le merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state esportate legalmente dal territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
- b) se le merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state importate legalmente nel territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate;

Articolo 7

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:

- a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.

Articolo 8

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

- a) le persone che sono note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- d) i luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stato utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Articolo 9

1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, già completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente dovrà, ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 10

1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto e i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
 - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie ai cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 11

1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio della parte Contraente richiedente, e ne comunica i risultati all'altra Amministrazione doganale.
2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 12

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
 - b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Documenti

Articolo 13

1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attività effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalità. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.

CAPITOLO VII

Esperti e testimoni

Articolo 14

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta può autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII

Utilizzo delle informazioni e dei documenti, e protezione*Articolo 15*

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16

Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni*Articolo 17*

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi*Articolo 18*

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Parti Contraenti concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonché le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI

Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene creata una Commissione mista italo-maltese composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII

Ambito territoriale

Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative e amministrative.

CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.


Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di riesaminarlo, salvo che esse si notificano l'un l'altra per iscritto che tale esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 21 Aprile 1966, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Malta



ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

- a) ottenuti ed elaborati legalmente;
- b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
- c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
- d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
- e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchiessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

- a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
- b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato;
- d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorché vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0041610